

N. 00437/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00542/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA**

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 542 del 2016, proposto dalla Gieffe Costruzioni s.r.l., in proprio e quale capogruppo dell'A.T.I. con Società Costantino Tecnologie s.r.l. e Camedil Costruzioni s.r.l., nonché dalle medesime mandanti, rappresentate e difese dagli avv. Italo Rocco e Antonio Melucci, con domicilio eletto presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa in Palermo, Via F. Cordova 76;

contro

Comune di Palermo, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Lauria, domiciliato in Palermo, piazza Marina 39; Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, U.R.E.G.A. - Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto - Provincia di Palermo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, Via De Gasperi 81;

nei confronti di

P.M. Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo **Comandè**, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Palermo, Via Nunzio Morello 40; Società Itolgeco s.c. a r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Arturo Cancrini, Andrea Scuderi, e Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso Daniela Macaluso in Palermo, Via G. Ventura 1; Ditta Fresta Rosario Antonio, Società di Maria Costruzioni S.r.l., Società Presti S.r.l.;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA – PALERMO, Sez. III, n. 587/2016, resa tra le parti, concernente rinnovazione delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione di Partanna - Mondello e della litoranea Addaura - Arenella – aggiudicazione.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Palermo, dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e di U.R.E.G.A. - Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto - Provincia di Palermo, della P.M. Costruzioni s.r.l. e della Società Itolgeco s.c. a r.l.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 16 giugno 2016 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati I. Rocco, l'avv. dello Stato Pollara, G. Immordino su delega di C. Lauria, F. Vagnucci e C. **Comandè**;

Ritenuto che l'appello non si presenta sorretto dal necessario *fumus boni juris*;

Considerato, infatti, che il ricorso di prime cure appare proposto tempestivamente alla luce del momento della comunicazione alla soc. P.M. dell'esclusione che l'aveva colpita;

Considerato altresì, con riferimento al contenuto dei contratti di avvalimento dalla medesima prodotti in gara, che dinanzi all'univoco tenore dell'impegno immediato e incondizionato che l'ausiliaria aveva assunto (e ribadito in sede di dichiarazione unilaterale alla Stazione appaltante) non può che risultare recessiva la valenza della clausola recata dall'art. 5, comma 2 degli stessi contratti, comunque idonei a integrare i requisiti prescritti dalla legge;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,

respinge l'appello.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 16 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Zucchelli, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

Vincenzo Neri, Consigliere

Alessandro Corbino, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL

PRESIDENTE

N. 00454/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00554/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA**

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 554 del 2016, proposto dalla Itolgeco s.c. a r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Arturo Cancrini, Andrea Scuderi e Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso Daniela Macaluso in Palermo, Via G. Ventura 1;

contro

P.M. Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo **Comandé**, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Palermo, Via Nunzio Morello 40;
Comune di Palermo, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Lauria, domiciliato in Palermo, piazza Marina 39;
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Urega

di Palermo, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, Via De Gasperi 81;

nei confronti di

Impresa Gieffe Costruzioni s.r.l., in proprio e quale capogruppo di R.T.I. con Costantino Tecnologie s.r.l. e Camedil Costruzioni s.r.l.;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA – PALERMO, Sez. III, n. 587/2016, resa tra le parti, concernente rinnovazione delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione di Partanna - Mondello e della litoranea Addaura - Arenella – aggiudicazione.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della P.M. Costruzioni s.r.l., del Comune di Palermo, nonché dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dell'Urega di Palermo;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 16 giugno 2016 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati F. Vagnucci, C. **Comandè**, G. Immordino su delega di C. Lauria e l'avv. dello

Stato Pollara;

Ritenuto che l'appello non si presenta sorretto dal necessario *fumus boni juris*;

Considerato, infatti, che il ricorso di prime cure appare proposto tempestivamente alla luce del momento della comunicazione alla soc. P.M. dell'esclusione che l'aveva colpita;

Considerato altresì, con riferimento al contenuto dei contratti di avvalimento dalla medesima prodotti in gara, che dinanzi all'univoco tenore dell'impegno immediato e incondizionato che l'ausiliaria aveva assunto (e ribadito in sede di dichiarazione unilaterale alla Stazione appaltante) non può che risultare recessiva la valenza della clausola recata dall'art. 5, comma 2 degli stessi contratti, comunque idonei a integrare i requisiti prescritti dalla legge;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l'appello.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 16 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Zucchelli, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

Vincenzo Neri, Consigliere

Alessandro Corbino, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)